

Ente Erogatore Lazio

Data di pubblicazione 22/05/1997

Oggetto L.R. 15 maggio 1997, n. 9.
Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio.

Obiettivo Con la legge in oggetto la Regione Lazio provvede alla riforma dell'organizzazione turistica per concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio regionale.

L'organizzazione turistica della Regione è così articolata:

- a) Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A.;
- b) Aziende di promozione turistica (APT);
- c) Servizi di informazione e di accoglienza turistica (IAT).

L'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A. è costituita a norma dell'art. 2458 e seguenti del codice civile, denominata e regolata ai sensi dell'art. 2325 e seguenti del codice civile stesso.

Le APT sono enti tecnico-operativi della Regione, dotati di autonomia amministrativa e gestionale e personalità giuridica di diritto pubblico, istituiti in ciascun ambito territoriale turisticamente rilevante; esse operano in stretto raccordo con l'Agenzia regionale, con gli enti locali, singoli o associati, con le Soprintendenze del Ministero dei beni culturali, con le camere di commercio, con le organizzazioni di volontariato e con le organizzazioni delle categorie imprenditoriali e professionali del settore.

Gli IAT sono organizzati dalle APT sul territorio di competenza sulla base di un piano organico che tenga conto della qualità ed entità delle correnti di traffico turistico, della consistenza e qualità delle strutture ricettive, extraricettive e turistico-sportive, della consistenza ed omogeneità delle risorse turistiche e dei pubblici esercizi esistenti.

Beneficiari Possono essere azionisti dell'Agenzia regionale, oltre alla Regione:

- a) province, altri enti locali, singoli o associati, e loro enti operativi di carattere culturale, turistico, ambientale;
- b) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro enti operativi;
- c) istituti di credito;
- d) enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico;
- e) organizzazioni rappresentative delle imprese e loro enti operativi;
- f) fondazioni a carattere culturale e turistico.

Azioni La Regione finanzia lo sviluppo del sistema turistico in ogni sua forma:

- promozione e sostegno dell'attività turistica, anche all'estero;
- informazione, accoglienza, assistenza e tutela del turista;
- controllo della qualità dei servizi;
- collaborazione con gli organi istituzionalmente preposti per la tutela del patrimonio naturale ed artistico;

- consulenza e assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;
 - valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale;
 - promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;
 - sostegno delle forme associative e societarie.
-

Spese ammissibili Il finanziamento delle APT è assicurato mediante:

- a) finanziamenti determinati dalla Giunta regionale sulla base degli stanziamenti annualmente disponibili nel bilancio regionale, previa fissazione dei criteri e delle modalità dei finanziamenti stessi;
- b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;
- c) rendite patrimoniali;
- d) proventi dai servizi, dalle attività, dai beni e dal loro commercio;
- e) proventi da operazioni sul patrimonio;
- f) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali, regionali o di altra provenienza per lo svolgimento di specifici interventi o attività;
- g) finanziamenti determinati della Giunta provinciale annualmente.

Procedure La Giunta regionale adotta lo schema del piano triennale regionale di promozione turistica, articolato in piani annuali. Sulla base delle risultanze delle consultazioni provinciali, la Giunta adotta la proposta del piano triennale regionale di promozione turistica, che viene approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

I piani annuali di attività dell'Agenzia Regionale devono essere trasmessi alla Giunta regionale – Assessorato al Turismo - per la verifica di compatibilità con gli indirizzi e la programmazione regionali nonché ai fini del finanziamento.

Il consiglio di amministrazione dell'APT deve adottare il piano annuale di attività relativo agli interventi di promozione turistica da attuare, nel rispetto della programmazione e degli indirizzi regionali, e lo deve trasmettere alla Giunta regionale – Assessorato al Turismo - per l'approvazione.

Il consiglio di amministrazione dell'APT deve deliberare il piano di organizzazione e distribuzione degli IAT, che individua i soggetti destinatari della gestione e lo schema di convenzione relativo, e lo deve trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione.

Data scadenza

Scadenza L'Agenzia Regionale deve presentare il piano annuale entro il 30 maggio dell'anno precedente a quello di riferimento. Le APT devono presentare il piano annuale e il piano relativo agli IAT entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i piani stessi si riferiscono.

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Lazio

Riferimenti normativi L.R. 15 maggio 1997, n. 9 (B.U. 14/1997 - S.O. n. 1).
Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Lazio - Giunta regionale - Assessorato al Turismo
